

# DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

## REGOLAMENTO

Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 7 dicembre 1995

### TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA'

#### Articolo 1

- 1.1 Con Decreto Rettorale n. 28 del 04/12/1995 viene istituito il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.
- 1.2 Fa parte del Dipartimento il personale docente (professori ordinari, straordinari, associati, incaricati, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento) che esprime formale opzione di adesione al Dipartimento e il personale tecnico-amministrativo e ausiliario assegnato dall'Ateneo al Dipartimento.
- 1.3 Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, anche istituendo e rendendo disponibili i servizi di supporto necessari per tale attività.
- 1.4 Il Dipartimento promuove, coordina ed esegue inoltre attività di ricerca e consulenza conseguenti all'instaurazione di contratti e/o convenzioni, stipulati in applicazione della vigente normativa, nell'ambito dei settori di ricerca di propria competenza e nel rispetto dei fini istituzionali.
- 1.5 Il Dipartimento concorre allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei Consigli di Facoltà, nonché di altre strutture didattiche, ove costituite.
- 1.6 Il Dipartimento organizza e concorre alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti.
- 1.7 Il Dipartimento esprime pareri e formula proposte ai Consigli delle Facoltà cui è correlato in merito alla richiesta ed alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e alla chiamata di professori di ruolo per le discipline e i raggruppamenti o i settori disciplinari afferenti al Dipartimento.
- 1.8 Il Dipartimento concorre all'eventuale sperimentazione di nuove attività didattiche (D.P.R. 382/1980, art. 92).
- 1.9 Il Dipartimento promuove e concorre all'organizzazione di seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture italiane e straniere.
- 1.10 Il Dipartimento coordina l'utilizzazione da parte degli studenti delle strutture e dei servizi didattici annessi; fornisce i supporti necessari per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle tesi di laurea e di dottorato e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni altra attività didattica facente capo alle discipline di afferenza.
- 1.11 Il Dipartimento organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura.
- 1.12 Il Dipartimento amministra il patrimonio e gestisce i fondi di dotazione e di ricerca e ogni altro provento acquisito a titolo gratuito o oneroso.
- 1.13 Il Dipartimento esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

### TITOLO II – GLI ORGANI DIPARTIMENTALI

#### Articolo 2

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

### **Articolo 3**

- 3.1 Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità, in solido con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. In particolare il Direttore:
- a) stabilisce, in base a criteri di funzionalità ed efficienza e secondo le indicazioni del Consiglio di Dipartimento, l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in organico al Dipartimento, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti;
  - b) sovrintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto alla ricerca e alla didattica gestiti dal Dipartimento;
  - c) vigila, nell'ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti;
  - d) formula proposte al Consiglio di Dipartimento per il miglioramento o l'estensione dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di attrezzature e la copertura dei relativi costi;
  - e) sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Dipartimento, le richieste e iniziative ad esso connesse e il bilancio preventivo, predisposto dal Segretario Amministrativo;
  - f) sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio di Dipartimento il conto consuntivo del Dipartimento, predisposto dal Segretario Amministrativo, corredandolo con una relazione sull'attività svolta;
  - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti in osservanza del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Genova;
  - h) propone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento le richieste di nuove afferenze ed eventuali variazioni.
- 3.2 Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento, di norma di prima fascia a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore è costituito dai membri del Consiglio di Dipartimento. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 3.3 Il Direttore viene nominato con decreto rettorale, resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta; è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato.
- 3.4 L'elezione del Direttore viene indetta dal decano dei professori ordinari a mezzo di ordinanza fissante le modalità per le operazioni elettorali e la costituzione del seggio elettorale.
- 3.5 In caso di decadenza o di dimissioni del Direttore, il decano dei professori ordinari indice entro trenta giorni le elezioni del nuovo Direttore, il quale aggiunge al proprio mandato la frazione di anno accademico residuo.

### **Articolo 4**

- 4.1 Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Dipartimento. In particolare il Consiglio di Dipartimento:
- a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del Dipartimento, sia attraverso il miglior coordinamento delle attività degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative;
  - b) fornisce indicazioni al Direttore sull'utilizzazione del personale e dei mezzi in dotazione per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali;
  - c) definisce i criteri generali per l'utilizzo dei fondi disponibili nel bilancio del Dipartimento;
  - d) approva il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Dipartimento, le richieste e le iniziative ad esso connesse, il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso d'anno;
  - e) approva annualmente il conto consuntivo del Dipartimento;
  - f) approva le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e approva la relativa imputazione a carico del bilancio;
  - g) approva le convenzioni, i contratti e contributi di ricerca proposti al Dipartimento, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

- h) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e dei membri del collegio dei docenti;
  - i) esprime pareri e formula proposte ai Consigli di Facoltà cui il Dipartimento è correlato in merito alla richiesta di nuovi posti, alla destinazione dei posti esistenti di professore di ruolo e di ricercatore e alla chiamata di professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento;
  - l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
- 4.2 Il Consiglio, presieduto dal Direttore, è costituito dai professori, di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dal Segretario Amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento.
- 4.3 La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è pari ad un rappresentante ogni cinque tecnici-amministrativi o frazione pari o superiore a tre; il numero delle preferenze che ogni elettore può esprimere è pari ad un terzo degli eligendi arrotondando le eventuali frazioni all'intero superiore.  
La rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca è pari ad un componente per ciascun ciclo di ciascun dottorato svolto nell'ambito del Dipartimento.
- 4.4 La componente del personale tecnico-amministrativo viene rinnovata ogni tre anni.
- 4.5 Possono partecipare alle sedute del Consiglio per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, a seguito di invito del Direttore, persone qualificate che svolgono nell'ambito dell'Ateneo un'attività istituzionale continuativa o di ricerca.
- 4.6 Le delibere del Consiglio vengono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 9.3 e 18.1.
- 4.7 Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale a cura del Segretario Amministrativo.
- 4.8 I verbali delle sedute del Consiglio sono pubblici e consultabili a richiesta.
- 4.9 Il Consiglio è convocato dal Direttore ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta la maggioranza dei membri della Giunta o un quinto dei componenti del Consiglio.

## **Articolo 5**

- 5.1 La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni previste dal Regolamento.
- 5.2 La Giunta, presieduta dal Direttore, è composta dal Direttore stesso, da tre professori di I fascia, da tre professori di II fascia, da tre ricercatori confermati, dal Segretario Amministrativo e da due membri del personale tecnico-amministrativo. Ogni modifica del numero dei componenti, da adottarsi in osservanza delle vigenti disposizioni, potrà essere operante soltanto dopo la modifica del presente Regolamento.
- 5.3 Alle riunioni della Giunta possono partecipare con solo voto consultivo i Coordinatori delle Sezioni di cui agli artt. 9 e 10.
- 5.4 La Giunta viene eletta dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva all'insediamento del Direttore, rimane in carica fino alla cessazione del Direttore dalle sue funzioni.
- 5.5 Qualora uno o più membri della Giunta appartenenti ad una determinata componente rassegnassero le dimissioni e queste fossero accolte dal Direttore (oltre ai casi di dichiarata irrevocabilità) si dovrà procedere alla nomina del primo dei non eletti; in caso di esaurimento dell'elenco dei non eletti si procederà all'elezione suppletiva per lo scorcio del triennio.
- 5.6 L'indizione delle elezioni e la nomina degli eletti avverranno con ordinanza del Direttore.
- 5.7 Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario Amministrativo.
- 5.8 I verbali possono essere consultati dai membri del Consiglio.
- 5.9 Le delibere della Giunta vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
- 5.10 La Giunta esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dalle vigenti disposizioni. In particolare, la Giunta può articolarsi in settori di competenza. Ogni membro della Giunta può

essere incaricato dal Direttore di svolgere in sua vece singoli atti interni o più atti interni necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali. Gli incarichi attribuiti dal Direttore dovranno essere resi noti mediante avviso nell'Albo del Dipartimento o, se di portata limitata, comunicati alla Giunta.

5.11 La Giunta è convocata dal Direttore ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

### **TITOLO III – ALTRE FIGURE AVENTI RILEVANZA**

#### **Articolo 6**

6.1 Il Direttore designa un vicedirettore tra i membri docenti del Dipartimento, scelto tra i membri della Giunta. Il vicedirettore viene nominato dal Rettore e decade col Direttore. Il vicedirettore supplisce il Direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento, salvo che per le funzioni eventualmente inibitegli, in base alla normativa vigente, dalla qualifica ricoperta. Per tali funzioni gli subentra il decano dei professori ordinari.

6.2 Per i servizi generali di particolare rilievo potrà essere nominato, da parte della Giunta, un responsabile, che avrà il compito di segnalare al Direttore e alla Giunta le necessità dei servizi e di proporre l'utilizzazione dei fondi stanziati.

#### **Articolo 7**

Al Dipartimento è preposto un Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo opererà in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente.

### **TITOLO IV – AUTONOMIA DEI MEMBRI DEL DIPARTIMENTO**

#### **Articolo 8**

A tutti i componenti del Dipartimento è consentita la disponibilità delle apparecchiature e dei servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto di uno specifico regolamento che ne garantisca un uso corretto.

### **TITOLO V – LE SEZIONI**

#### **Articolo 9**

9.1 Il Dipartimento è articolato nelle seguenti Sezioni:

- a) Sezione di Chimica Analitica e Ambientale
- b) Sezione di Chimica Fisica
- c) Sezione di Chimica Industriale
- d) Sezione di Chimica Inorganica e Metallurgia
- e) Sezione di Chimica Organica

9.2 Le Sezioni hanno il compito di coordinare e promuovere le ricerche nei relativi settori.

9.3 In funzione delle specifiche aree di ricerca effettivamente esistenti nel Dipartimento, il Consiglio, con delibera presa a maggioranza assoluta dei componenti, può modificare la precedente articolazione.

9.4 Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa.

9.5 Il Dipartimento assegna alle Sezioni strutture e personale tecnico, amministrativo e ausiliario per lo svolgimento delle loro attività.

#### **Articolo 10**

- 10.1 Le Sezioni vengono costituite con ordinanza del Direttore alla quale verrà allegato l'elenco dei membri del Consiglio (rappresentanze aggiuntive escluse) che aderiscono ad ogni Sezione. Ogni membro fa parte, di norma, di una sola Sezione.
- 10.2 I componenti di ogni Sezione designano un Coordinatore delle attività della Sezione, il quale rappresenta consultivamente la Sezione stessa nella Giunta (vedi il precedente art. 5.3). Il Coordinatore rimane in carica per tre anni.

## **TITOLO VI – GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DEL PATRIMONIO**

### **Articolo 11**

Il Direttore, su proposta del Segretario Amministrativo, nei casi di constatata necessità e urgenza, potrà emettere proprie ordinanze, controfirmate dal Segretario proponente, concernenti variazioni di bilancio in corso di esercizio. Le ordinanze dovranno essere portate a ratifica nella prima riunione del Consiglio.

### **Articolo 12**

- 12.1 Il Dipartimento, per ciascuna delle spese in economia indicata nel Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Genova, potrà procedere con il sistema in economia fino al limite di 30.000.000 IVA esclusa. Oltre il limite di 30.000.000 dovrà comunque promuovere le procedure contrattuali previste dalla normativa vigente.
- 12.2 Il Dipartimento provvederà ad adeguare tempestivamente il presente Regolamento nel caso che le competenti Autorità accademiche emanino disposizioni in contrasto con quanto previsto dal Regolamento stesso.

### **Articolo 13**

Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa saranno conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

## **TITOLO VII – NORME FIANLI E COMUNI**

### **Articolo 14**

Avverso le decisioni del Consiglio lesive, a giudizio dell'interessato, del principio di libertà della ricerca e/o dell'insegnamento, è ammesso il ricorso al Rettore entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione oggetto di contestazione o dall'approvazione del verbale della seduta consigliare o di Giunta.

### **Articolo 15**

- 15.1 Il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore con avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno cinque giorni non festivi prima della riunione. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno della seduta. In caso di particolare urgenza, prima dell'inizio della seduta, il Direttore può proporre la modifica dell'ordine del giorno, che dovrà essere approvata dalla maggioranza dei presenti.  
In caso di convocazione urgente l'avviso dovrà essere singolarmente recapitato agli aventi diritto almeno ventiquattro ore prima della riunione.
- 15.2 Il Consiglio e la Giunta, nei casi di assenza o impedimento del Direttore, possono essere convocati dal vicedirettore, il quale presiederà la riunione dell'organismo qualora al momento non sia presente il Direttore.

### **Articolo 16**

Il Direttore, su parere conforme del Consiglio o della Giunta, può nominare Commissioni istruttorie per l'esame dei particolari problemi; di tali Commissioni possono fare parte anche persone non appartenenti al Dipartimento.

#### **Articolo 17**

17.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari e le disposizioni operanti nell'ambito dell'Ateneo.

17.2 Le designazioni elettive previste dal presente Regolamento avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.

Il voto è segreto. Ogni votazione è valida quando vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto salvo che non sia diversamente previsto.

#### **Articolo 18**

Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio. La delibera stessa è validamente assunta purché abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.